



## **Ordinanza sulla geoinformazione (OGI)**

### **Modifica del 25 novembre 2020**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'allegato 1 dell'ordinanza del 21 maggio 2008<sup>1</sup> sulla geoinformazione è modificato secondo la versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio 2021.

25 novembre 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta  
Sommaruga  
Il cancelliere della Confederazione, Walter  
Thurnherr

<sup>1</sup> RS 510.620

*Allegato 1*  
(art. 1 cpv. 2)

## Catalogo dei geodati di base di diritto federale

*Gli identificatori 217 e 219: concernono soltanto il testo francese*

*Inserire i due nuovi identificatori alla fine della tabella*

Denominazione	Base giuridica	Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specializzato della Confederazione]	Geodati di riferimento	Catasto delle restrizioni di diritto pubblico	Livello di autorizzazione all'accesso	Servizio di telecaricamento	Identificatore
Mappe di inondazione per impianti di accumulazione sottoposti a vigilanza federale	RS 721.101 art. 2, 3 cpv. 2, 10, 22, 24 RS 721.101.1 art. 25 cpv. 1 lett. a	Gestore degli impianti [UFE]			B		X
Impianti di produzione dell'elettricità	RS 730.0 art. 56 cpv. 1 lett. h RS 730.01 art. 69a	UFE			A	X	X